



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 423 del 21/05/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 21 maggio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

45) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PIERPAOLO AIELLO, ALL'EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. POMEZIA CALCIO 1957, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DALL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. POMEZIA CALCIO 1957 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Aiello Pierpaolo, n.6 mesi di inibizione;
- Pomezia Calcio 1957, euro 500,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

46) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ENRICO VENTURI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. FC CASTELLI ROMANI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 39, COMMA 1, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DALL'ART. 7, COMMA 1, DELLO STATUTO FEDERALE, DEL SIG. CIRO SOMMA, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. F.C. CASTELLI ROMANI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 61, COMMI 1 E 5, DELLE N.O.I.F., DEL SIG. GIANSTEFANO ZOCCALI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. F.C. CASTELLI ROMANI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 61, COMMI 1 E 5, DELLE N.O.I.F., DEL SIG. JOSE LUIS VALENCIA BONILLA, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE NON TESSERATO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ RILEVANTE PER L'ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL'INTERNO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C. CASTELLI ROMANI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 39, COMMA 1, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C. CASTELLI ROMANI A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Venturi Enrico, n.4 mesi di inibizione;
- Somma Ciro, n.1 mese di inibizione;
- Zoccali Gianstefano, n.2 mesi di inibizione;
- Valencia Bonilla Jose Luis, n.3 gare di squalifica;
- FC Castelli Romani, euro 450,00 di ammenda e n.2 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella Stagione Sportiva 2026/2027.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

48) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. SIMONE MAGRINI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRI STIMIGLIANO 2024, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 39, COMMA 1, DELLE N.O.I.F. E DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 61, COMMI 1 E 5, DELLE N.O.I.F., DEL SIG. DANIELE CERQUETANI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TORRI STIMIGLIANO 2024, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 61, COMMI 1 E 5, DELLE N.O.I.F., DEL IL SIG. ALESSANDRO TRIBURZI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TORRI STIMIGLIANO 2024, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 61, COMMI 1 E 5, DELLE N.O.I.F., DEL SIG. MARCO GIAMBENEDETTI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TORRI STIMIGLIANO 2024, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 61, COMMI 1 E 5, DELLE N.O.I.F., DEL SIG. MASSIMO LATINI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TORRI STIMIGLIANO 2024, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 61, COMMI 1 E 5, DELLE N.O.I.F., DEL SIG. SAMUELE PUCCI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ POGGIO MIRTETO CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ ASD TORRI STIMIGLIANO CALCIO 2024 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Magrini Simone, n.2 mesi di inibizione;
- Cerquetani Daniele, n.1 mese di inibizione;
- Triburzi Alessandro, n.1 mese di inibizione;
- Giambenedetti Marco, n.1 mese di inibizione;
- Latini Massimo, n.1 mese di inibizione;
- Pucci Samuele, n.6 gare di squalifica;
- Torri Stimigliano 2024, euro 400,00 di ammenda e n.3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella Stagione Sportiva 2026/2027.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma lì, 21 maggio 2026

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato